



Verbale per
1^ Assemblea straordinaria 2022 - Adeguamento DL
nr.117 del 3/7/2017
Del: 2022-04-01

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma - 7 Acilia
Registrato in data 17-4-2022 Serie 3848
Versato € 550,00 Euro

L'ADDETTO
Rosario Locorotondo

In data 22 aprile 2022 si è chiusa la 1^ Assemblea straordinaria 2022 - Adeguamento DL nr.117 del 3/7/2017 aperta in data 01 aprile 2022 secondo la seguente tempistica Assembleare:

- dall'1 al 10 aprile - Convocazione Assemblea e ricezione, a mezzo posta elettronica, di comunicazioni, annotazioni e deleghe per l'assemblea;
- dal 1 al 19 aprile - visione della documentazione;
- 20 aprile - votazione 1^ convocazione;
- 21 aprile - votazione II^ convocazione;
- 22 aprile - chiusura assemblea e blocco operatività;
- 24 e 25 aprile - pubblicazione verbale assembleare;
- 26 aprile - archiviazione lavori

SOCI PARTECIPANTI

1	ANTONELLI LUIGI	NTNLGU62P03H501W
2	ARDITO MARCO	RDTMRC87R06H501M
3	ARDITO MAURIZIO	RDTMRZ56E02H501T
4	AVELLINO GIUSEPPE	VLLGPP35D09E463L
5	BORROMETI SAVERIO	BRRSVR50R15H501V
6	CAPPONI LUCIANO	CPPLCN52P21G601P
7	GROSSI ANTONIO	GRSNTN62T16H501V
8	LA ROSA GIOSUE'	LRSGSI01M27C978R
9	LOCHE MORENA	LCHMRN78E54B354W
10	LUCHETTI GIOVANNI	LCHGNN50M26L192F
11	LUNETTA ALESSANDRO	LNTLSN70M18H501M
12	MAGALOTTI VINCENZO	MGLVCN48H16H288A
13	MANFREDINI ENZA	MNFNTL48B41H501T
14	MAROCCHI ANDREA	MRCNDR77P14C858D
15	MULER ADRIAN	MLRDRN90M26Z129J
16	NARDI MARCO	NRDMRC66H21H501W
17	PELLA FRANCESCO	PLLFNC69D05H501F
18	PROST Francesco	PRSFNC47B25B354I
19	RIZZELLI NICOLA	RZZNCL51R12E036G
20	SABATINELLI EZIO	SBTZEI49E10H501O
21	SABATINO ADRIANO	SBTDRN67H25L736V
22	SPADONI ANTONELLA	SPDNNL59A57H501N
23	SPADONI CARLO	SPDCRL67H23H501T
24	TARASCHI SONIA	TRSSNO64R59H501M
25	TRAVAGLINI Gabriele	TRVGRL35P09D542X



DIPENDENTI/COLLABORATORI PARTECIPANTI

26 MARTUCCI COSTANZA MRTCTN90D59H501W

1. APPROVAZIONE BILANCIO 2021 SUL NUOVO SCHEMA PREVISTO DAL DL 117
- [Es 2021-Nuovo Prospetto Patrimoniale.pdf](#)
 - [Es 2021-Prospetto Patrimoniale ante L117.PDF](#)
 - [Es 2021-Nuovo rendiconto gestionale.pdf](#)
 - [Es 2021-Prospetto Economico ante L117.PDF](#)
 - [Bilancio 2020- Prospetto Economico.pdf](#)
 - [Nota esplicativa dei nuovi prospetti contabili.pdf](#)
2. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI MISSIONE (EX RELAZIONE DELL'ATTIVITA')
- [Relazione di missione.pdf](#)
3. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO (COME DA DL 117 DEL 3/7/2017 ART. 30)
- [Incarico EMA ROMA ODV.pdf](#)
4. APPROVAZIONE STATUTO EMAROMA (ADEGUAMENTO AL DL 117 DEL 3/7/2017)
- [Adeguamento statuto del 27-3-2022 \(legge 117-2017\).pdf](#)
 - [2022-Proposta-assembleare-modifica-odg-modifica-STATUTO-EMAROMA.pdf](#)

Dopo l'esposizione, per 19 giorni, della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e oggetto di valutazione da parte dei soci, alle ore 23,59 del 21 aprile 2022, si è chiusa la votazione relativa a ciascun punto dell'ordine del giorno con i seguenti risultati:

ALLEGATO 1 - Votazioni

APPROVAZIONE BILANCIO 2021 SUL NUOVO SCHEMA PREVISTO DAL DL 117

21 APPROVO

0 NON APPROVATO

2 ASTENUTO

PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI MISSIONE (EX RELAZIONE DELL'ATTIVITA')

20 APPROVO

0 NON APPROVATO

3 ASTENUTO

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO (COME DA DL 117 DEL 3/7/2017 ART. 30)

19 APPROVO

0 NON APPROVATO

4 ASTENUTO

APPROVAZIONE STATUTO EMAROMA (ADEGUAMENTO AL DL 117 DEL 3/7/2017)

20 APPROVO

0 NON APPROVATO

2 ASTENUTO

Per delega hanno votato i soci:

25 FILONI Vincenzo FLNVCN50L23B398P

26 CETRONE Assunta CTRSNT47M61H501T

27 AGLIOTI Bruno GLTBRN52M31H501O

Tutti gli argomenti posti all'attenzione dei soci partecipanti sono stati approvati **con la maggioranza dei votanti**.

Alcuni soci hanno voluto esprimere i commenti che seguono.

ALLEGATO 2 - Commenti

Commento di ARDITO MAURIZIO

Del 2022-04-20 07:39:53 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 07:39:53

Per quanto concerno lo statuto, relativamente ai riconoscimenti che saranno conferiti al raggiungimento del numero delle donazioni previste, stante:

- la riduzione, ormai endemica, delle donazioni nelle sessioni di raccolta di sangue con relativa riduzione delle quote di rimborso;
- le rivalutazioni delle quote associative ogni 5 anni;
- il mancato adeguamento di tali quote ai prezzi al consumo definito dall'ISTAT;

sarebbe opportuno inserire nell'articolo dello statuto che tratta l'argomento la seguente frase: "in caso di situazione di bilancio particolarmente deficitaria il Consiglio Direttivo, al fine di contenere il disavanzo di bilancio, potrà optare per riconoscimenti diversi meno onerosi".

Commento di PROST Francesco

Del 2022-04-20 13:09:11 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 13:09:11

Buon lavoro

Commento di AVELLINO GIUSEPPE

Del 2022-04-20 14:16:04 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 14:16:04

NESSUN COMMENTO SE NON UNA PROPOSTA: STUDIARE UN CALMIERE CHE DECIDA I COMPENSI DEI MEDICI ED INFERMIERI CHE OPERANO IN OCCASIONE DI DONAZIONI ESTERNE ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI

Commento di LUCHETTI GIOVANNI

Del 2022-04-20 17:20:26 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 17:20:26

Commento di TARASCHI SONIA

Del 2022-04-20 17:59:46 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 17:59:46

Commento di LUNETTA ALESSANDRO



Del 2022-04-20 18:16:24 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 18:16:24

Grazie per aver dato voce a un rappresentante come me, segno di grande democrazia e pluralità di pensiero.

Alessandro L.

Commento di BORROMETI SAVERIO

Del 2022-04-20 19:41:45 - Ultimo aggiornamento 2022-04-20 19:41:45

Commento di GROSSI ANTONIO

Del 2022-04-21 23:12:56 - Ultimo aggiornamento 2022-04-21 23:12:56

Grazie all'Associazione e a tutte le persone che la rappresentano per l'egregio lavoro svolto per favorire in tutti i modi la raccolta di sangue!

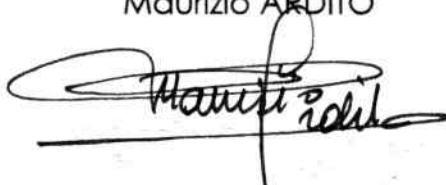
Buon Lavoro

Antonio Grossi

IL SEGRETARIO
Vincenzo MAGALOTTI



IL PRESIDENTE
Maurizio ARDITO





EMA-ROMA
Associazione Donatori Volontari di Sangue

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata **"ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE EMAROMA - ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di ROMA
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, quali :

b) interventi e prestazioni sanitarie;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare:

- Contribuire alla copertura del fabbisogno di sangue nel territorio, con particolare riguardo a quello del Lazio;
- Contribuire a sviluppare la donazione di sangue soprattutto da donatori periodici ed in modo particolare rivolta alle giovani leve della società ed ai corretti stili di vita.
- Contribuire a sviluppare una maggiore coscienza e conoscenza trasfusionale nella popolazione mediante l'attività divulgativa, informativa ed educativa.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Collaborazione con gli Enti Pubblici nazionali, regionali e locali preposti e deputati ai problemi sanitari, educativi, ecc.
- Collaborazione con i Centri Nazionale e Regionali Sangue al fine di raggiungere l'autosufficienza di sangue ed emocomponenti, assicurare la libera circolazione di sangue sul territorio e di rendere disponibili i gruppi rari.
- Collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio al fine di incrementare i donatori, le donazioni e sviluppare una maggiore coscienza trasfusionale.
- Sviluppare sinergie con le diverse componenti sanitarie, istituzionali, sociali ed economiche presenti sul territorio.
- Produzione di eventi che richiamino e coinvolgano la popolazione sui problemi della donazione di sangue e su quanto ad essa è connesso.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri che, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo (ad esclusione del volontario donatore). Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In base alla loro tipologia i soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori - sono considerati soci fondatori le persone fisiche presenti nell'atto costitutivo (vedi l'atto costitutivo del notaio Oscar De Vincentiis - repertorio 19990 - raccolta 9809 del 25 settembre 2001).
- b) Volontari Donatori - sono coloro che si impegnano a donare sangue, a titolo gratuito e con frequenza minima almeno di due anni, presso le strutture trasfusionali afferenti all'Associazione o nei presidi territoriali (come da art.11 DL.vo 15/1/1991 e successive modifiche). Pur non essendo associato al sodalizio, partecipa alle iniziative e agli eventi associativi (escluse le assemblee) e può candidarsi per essere eletto in seno al Consiglio Direttivo dell'Associazione, all'atto del suo rinnovo. Se eletto acquisisce di diritto lo status di Socio

Il riconoscimento di volontario donatore è subordinato all'accertamento dell'idoneità di donazione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge per la selezione del donatore (L. 4/5/1990 n.107 e seguenti). Il richiedente, dovrà sottoporsi ad un controllo clinico e agli esami di laboratorio e strumentali previsti dai protocolli per l'accertamento dell'idoneità dei donatori di sangue che saranno effettuati presso l'ospedale afferente la raccolta di sangue secondo le leggi vigenti. Gli esami clinici saranno sottoposti a insindacabile giudizio al Direttore Sanitario dell'Associazione o allo specialista dell'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale che stabilirà l'idoneità a volontario donatore. Laddove i controlli effettuati evidenzino forme morbose o alterazioni, il richiedente verrà informato dall'U.O. di Medicina Trasfusionale e avviato per il trattamento al suo medico curante.

La tessera associativa gli sarà consegnata dopo la seconda donazione.

L'appartenenza all'Associazione, come donatore volontario, si perfeziona al momento della seconda donazione ma decorrerà a far data dalla prima donazione effettiva a favore dell'Associazione. Il Presidente su richiesta dell'interessato, può riconoscere (tutte o in parte) le donazioni effettuate precedentemente presso altre strutture o organizzazioni.

E' facoltà del Direttore Sanitario e dei suoi collaboratori seguire e prender nota della parte clinica del donatore al fine della sua tutela a garanzia della sua salute.

Il volontario donatore che senza giustificato motivo e per due anni consecutivi non abbia donato sangue verrà considerato inattivo, con la perdita dei benefici assegnati ai volontari donatori.

Il volontario donatore, come previsto dalle vigenti norme di legge, è assicurato, anche in itinere, per la sua attività di donatore presso le Strutture Sanitarie a cui afferisce.

- 
- c) Soci Volontari – Sono coloro che prestano la loro opera gratuitamente al fine di contribuire allo sviluppo dell'Associazione e allo svolgimento delle sue attività.
 - d) Soci Sostenitori – sono persone fisiche e/o giuridiche che per ragioni diverse, non volendo o potendo partecipare alla vita associativa come le altre tipologie di soci, corrispondono una specifica quota associativa periodica a favore dell'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
 - e) Soci Emeriti – Sono coloro che l'associazione riconosce per merito e impegno verso la donazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico dei soci sostenitori non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale (per i soci sostenitori), hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.



4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali (per i soci sostenitori) nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al socio volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
8. L'Associazione premia i Soci Donatori con diploma di benemerita e distintivo speciale:
- Di bronzo, dopo 10 donazioni per gli uomini e 5 per le donne;
 - D'argento, dopo 20 donazioni per gli uomini e 10 per le donne;
 - D'oro, 40 donazioni per gli uomini e 20 per le donne;
 - Eventuali altri riconoscimenti, per numero di donazioni superiori, saranno stabilite con delibera del Consiglio Direttivo

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso solo per i soci sostenitori.
 - f) Decadenza:
Il volontario donatore che, senza giustificato motivo, non dona per due anni consecutivi verrà considerato "Inattivo", perdendo i benefici assegnati ai volontari donatori.
- la decadenza (per i soci sostenitori) viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.



2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale solo per i soci sostenitori.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Inoltre, l'assemblea come previsto dall'articolo 24 - comma 4 del DLG 117/2017, può essere convocata e svolta anche tramite supporti informatici che diano le necessarie garanzie richieste dalle disposizioni di legge in vigore.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.



3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione si rimanda a quanto previsto per l'assemblea ordinaria. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in assemblea.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di sei a un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) l'approvazione preventiva, alla fine di ogni esercizio finanziario, del bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio e in accordo con il Presidente può delegare il Tesoriere a svolgere dette operazioni anche a firma singola.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre i bilanci dell'Associazione;
 - c) svolgere operazioni finanziarie e bancarie, anche a firma singola, se delegato, con delibera, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.



Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo (art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017) è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Esso può essere Collegiale o Monocratico.

L'Organo è collegiale può essere composto da tre membri effettivi che durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e due di essi possono essere scelti fra persone dell'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Spetta all'Organo di controllo il coordinamento e la direzione di tutta l'attività di controllo e ispezione.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- l'archivio informatico degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative (corrisposte dai soci sostenitori);
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni, lasciti testamentari e erogazioni liberali;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale. Qualora l'Assemblea sia svolta tramite i sistemi informatici la documentazione sarà pubblicata sugli stessi in tempo utile per sua visione e valutazione da parte dei soci.
3. Dal bilancio devono risultare tutte le componenti, come stabilito dall'Apposito Decreto Ministeriale e deve seguire lo schema previsto nell'O.I.C 35 Appendice B: schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale. I beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. È parte integrante della documentazione anzidetta la relazione di missione prevista dall'appendice C delle stesse disposizioni.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.



